

Corte di Cassazione, Sezione 2 penale

Sentenza 7 febbraio 2019, n. 6087

Integrale

Misure cautelari - Ricettazione - Sequestro probatorio - Convalida - Motivazione effettiva e non apparente - Misura non illegittima - Notizia di reato sufficientemente delineata e suscettibile di approfondimenti istruttori

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Presidente

Dott. DI PAOLA Sergio - Consigliere

Dott. FILIPPINI Stefa - rel. Consigliere

Dott. PACILLI G. A.R. - Consigliere

Dott. MONACO Marco Mari - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso il decreto del 05/09/2018 del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA;

udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. STEFANO FILIPPINI;

sentite le conclusioni del PG, Dott. DALL'OLIO MARCO, per l'inammissibilita' del ricorso;

udito il difensore avvocato (OMISSIS) che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

CONSIDERATO IN FATTO

1. Con decreto del 24.7.2018 il pubblico ministero presso il Tribunale di Venezia convalidava il sequestro probatorio eseguito in data 23.7.2018. su

iniziativa dalla Polizia Giudiziaria (in particolare, della Polizia Ferroviaria compartimento (OMISSIS)), a carico di (OMISSIS), avente ad oggetto alcuni monili in oro apparentemente antichi e caratterizzati da particolare pregio e fattura, nonché un passaporto diplomatico apparentemente rilasciato dalla Repubblica di Guinea Bissau. Nella specie, i preziosi venivano rinvenuti all'interno del bagaglio che il (OMISSIS), passeggero in transito per la stazione ferroviaria di (OMISSIS), aveva con sé, mentre il passaporto veniva rinvenuto a seguito della successiva perquisizione domiciliare immediatamente svolta presso l'abitazione del medesimo soggetto, che poi veniva indagato per ricettazione.

1.1. Il (OMISSIS) avanzava istanza di riesame al Tribunale di Venezia chiedendo la revoca del sequestro dei monili (per il passaporto si era invece provveduto separatamente), per essere stato effettuato a seguito di perquisizione illegittima (mancando la flagranza nel reato) e, comunque, per assenza del reato presupposto, difettando esigenze istruttorie, il che comportava la natura meramente esplorativa dell'atto.

1.2. Il Tribunale del riesame, con ordinanza del 5.9.2018, ravvisava la presenza degli estremi necessari a configurare, all'atto del sequestro, il requisito della flagranza di reato, sussistendo il *fumus commissi delicti* rispetto ad ipotesi di ricettazione (dal momento che l'indagato non era in grado di giustificare adeguatamente il possesso di oggetti apparentemente fuori commercio, perché riconducibili ad antichi corredi funebri) ed essendo stata esplicitata dal P.M. la ragione della protrazione del vincolo sui beni (effettuazione di indagini dirette ad accertare origine, datazione e genuinità dei reperti).

2. Ricorre per Cassazione l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi:

2.1. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta legittimità del sequestro probatorio, difettando idonea motivazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato (ricettazione) e, in particolare, a proposito degli elementi sui quali fondare la ravvisata presenza del reato presupposto.

2.2. violazione di legge e vizio di motivazione per mancata esplicitazione della finalità probatoria alla quale mira il sequestro, finalità non perseguibile con misure diverse dall'apprensione del bene e che non siano meramente esplorative.

#### RITENUTO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per essere manifestamente infondato e basato su motivi non consentiti dalla legge nel giudizio di legittimità.

1. Giova premettere che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'articolo 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'articolo 606 medesimo codice, lettera e), (S.U., n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).

2. La motivazione, oltre che effettiva e presente, deve comprendere sia l'apprezzamento del *fumus commissi delicti*, sia idonea argomentazione in ordine alla finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, pure in relazione alle cose che costituiscono corpo di reato (si veda, in tal senso, la pronuncia della S.U. n. 5876 del 28/01/2004).

3. Con particolare riferimento al primo motivo di ricorso occorre a questo punto considerare che, in sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è stato in primo luogo chiamato a verificare (oltre che il profilo della sussistenza della flagranza, ora non riproposto) l'astratta configurabilità del reato di ricettazione (dunque il "*fumus commissi delicti*") alla luce della contestazione circa l'insussistenza del reato presupposto.

A quest'ultimo proposito il TDL (cfr. pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato), valorizzando i limitati elementi normalmente disponibili nella fase iniziale delle indagini, ha considerato che i primi accertamenti fatti svolgere dagli inquirenti sui preziosi monili hanno evidenziato, oltre alla esigenza di ulteriori approfondimenti (su datazione, area geografica di provenienza, ecc.), anche il fatto che si tratti verosimilmente di antichi reperti riconducibili a corredi funerari di particolare pregio, certamente di non facile commerciabilità se non addirittura incommerciabili; il TDL ha poi considerato ulteriori circostanze del fatto (quali il trasporto senza documentazione alcuna di tali particolarissimi monili da parte di soggetto che, interrogato sulla provenienza, non ha saputo fornire giustificazioni prontamente verificabili), concludendo per la configurabilità, allo stato delle indagini, del necessario *fumus delicti*, esteso anche al profilo del reato presupposto.

3.1. Dunque, in presenza di motivazione effettiva e non certo apparente, il sindacato di questa Corte deve intendersi come ristretto al profilo della violazione di legge. A tale proposito, la giurisprudenza di legittimità ha già condivisibilmente affermato (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Rv. 251028) che l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (nella specie, la Corte ha ritenuto congruamente provato il delitto presupposto di furto di documenti provenienti da archivi di Stato, in base alle convergenti dichiarazioni di esperti, pur se le denunce di furto erano state presentate successivamente al sequestro dei documenti). Nello stesso senso si è ritenuto (Sez. 1, n. 29486 del 26/06/2013, Rv. 256108) che il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente

accertato in ogni suo estremo fattuale, poiche' la provenienza delittuosa del bene posseduto puo' ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso (nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito secondo il quale il delitto presupposto doveva ritenersi provato dalla circostanza che un'arma da guerra non puo' costituire oggetto di lecito scambio tra privati).

E dunque, nella scia dei richiamati insegnamenti, effettiva e non contraria a legge deve ritenersi la motivazione offerta dal TDL per affermare la presenza, nel caso di specie, di un fumus di sussistenza di reato presupposto, per il cui accertamento sono stati ritenuti necessari alcuni ulteriori approfondimenti investigativi. E tanto basta per legittimare la misura sotto il profilo della sussistenza di ipotesi di reato.

4. In relazione poi al motivo di impugnazione inerente al profilo delle finalita' istruttorie, e al grado di approfondimento richiesto per ritenere adempiuto il relativo onere (sia all'interno del decreto di convalida del sequestro probatorio che nel provvedimento impugnato), devesi ricordare che questa Corte ha gia' avuto modo di affermare che anche il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalita' perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, avuto riguardo ai limiti imposti all'intervento penale sul terreno delle liberta' fondamentali e dei diritti dell'individuo costituzionalmente garantiti, quale e' il diritto di proprieta' garantito dall'articolo 42 Cost. e dall'articolo 1 primo Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (Sez. 3, n. 37187 del 06/05/2014, Rv. 260241). Tuttavia, si e' anche condivisibilmente affermato che la motivazione ben possa essere enunciata mediante formule estremamente sintetiche, quando, avuto anche riguardo agli atti processuali ivi richiamati, siano adeguatamente esplicitate le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilita' delle cose sequestrate (Cass., sez. 3, n. del 24/06/2014, Rv. 259949). Infatti, il grado di approfondimento della motivazione sul punto deve essere coerente con le caratteristiche del caso concreto ed avere, in ogni caso, adeguata capacita' dimostrativa in ordine alle ragioni che sorreggono il vincolo probatorio. Dunque, anche mere formule sintetiche possono assolvere all'onere motivazionale in tema di convalida del sequestro probatorio, quando l'evidenza caratterizza gia' il nesso tra vincolo reale e finalita' investigativa. Nel caso di specie il P.M. ha adeguatamente rappresentato l'esigenza di esperire indagini dirette ad accettare la natura dei beni, (origine, datazione, provenienza e genuinita'), sicche' del tutto evidente risulta anche la finalita' istruttoria perseguita, che non potrebbe essere adeguatamente soddisfatta laddove i beni fossero lasciati alla libera disponibilita' dell'indagato. Del resto, questa Corte ha gia' affermato (Sez. 6, n. 3187 del 07/01/2015, Rv. 262084), in tema di sequestro probatorio, che deve escludersi che la misura sia illegittima, perche' sorretta da finalita' meramente esplorative, tutte le volte in cui si sia in presenza di una notizia di reato sufficientemente delineata e suscettibile di approfondimenti istruttori. Inoltre, secondo l'orientamento di legittimita' a cui il collegio aderisce, tale apprezzamento deve essere effettuato non gia' nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneita' degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilita' dell'autorita' giudiziaria (Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Rv. 267007). Condizioni tutte puntualmente ricorrenti nel caso di specie nella situazione sottoposta al vagli del TDL.

5. Pare dunque evidente la manifesta infondatezza di tutti i motivi proposti.

6. Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonche' al pagamento in favore della cassa delle ammenda della somma di Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammenda.